



“REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DEGLI ASSI STRADALI PROVINCIALI CON FLUSSO DI TRAFFICO SUPERIORE AI 3.000.000 DI VEICOLI/ANNO AL 2021 (QUARTA FASE DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA GESTIONE E DETERMINAZIONE DEL RUMORE AMBIENTALE), IN RIFERIMENTO ALL'ART. 4 COMMA 3 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2005 N°194 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017 N°42” mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, modificato dall'art. 51 della L. 108/2021

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 – AMBITO APPLICATIVO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha valore di normativa generale, si pone a corredo dell'attività di negoziazione esercitata dalla Provincia, previa indagine di mercato e successivo affidamento diretto sulla piattaforma telematica SATER. Gli operatori economici che intendono aderire alla predetta indagine di mercato dovranno dichiarare di aver preso conoscenza di quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Elaborato Tecnico descrittivo entrambi facenti parte del progetto e di accettarne incondizionatamente ed integralmente, mediante sottoscrizione, quanto in essi contenuto e stabilito.

ART. 2 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura del servizio tecnico di ingegneria ambientale per adempiere al D.Lgs. 19 Agosto 2005 n°194 come modificato dal D.Lgs. 17 Febbraio 2017 n°42 (quarta fase di attuazione Direttiva 2002/49/CE relativa alla gestione e determinazione del rumore ambientale), finalizzato alla redazione del piano di azione degli assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore ai 3.000.000 di veicoli/anno rilevati nell'anno 2021, relativo a n. 50 assi stradali per un totale di circa 200 km. Il piano di azione ha l'obiettivo di definire un programma attuativo delle azioni di risanamento delle zone del territorio dove la rumorosità, dovuta alle varie fonti di rumore e principalmente rappresentata dal traffico veicolare e risulta superare i valori di riferimento emersi dalla mappatura acustica strategica.

La durata del contratto è di 4 mesi decorrenti dalla data di stipula, salvo ritardi non imputabili all'operatore economico incaricato del servizio. Il servizio verrà considerato concluso ad approvazione del piano di azione stesso da parte della Provincia di Reggio Emilia. Il committente, in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, avrà facoltà di rescindere il contratto.

L'importo netto del corrispettivo a base di offerta è pari ad € 16.393,44 a cui vanno aggiunte I.V.A. e oneri previdenziali.

ART. 3 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura di affidamento, previa indagine di mercato e successivo affidamento diretto sulla piattaforma telematica SATER, ai sensi dall'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 recante Modifiche al Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, comma 1, lettera a, n. 2.1; i preventivi pervenuti

verranno valutati sia in relazione alla proposta tecnica e economica. Pertanto gli operatori economici che sono interessati all'indagine di mercato devono presentare alla Provincia un preventivo in cui è quantificata l'offerta economica per lo svolgimento del servizio, declinata nelle varie voci di costo come da modello offerta economica allegato, nonché una relazione tecnica, massimo di quattro facciate, scritta in carattere ARIAL 14, nonché le indicazioni dello svolgimento del servizio.

ART. 4 – INTERVENTI PROPOSTI NEL PIANO DI AZIONE

Gli interventi proposti nel piano di azione dovranno essere suddivisi in due categorie: interventi sul piano urbano ed extraurbano: valutazione dei tratti stradali con le maggiori criticità sotto il profilo acustico, sia per rumorosità che per popolazione esposta. Tali aree di studio individueranno degli interventi organici e strutturali, mirati a migliorare in maniera omogenea il clima acustico delle aree coinvolte; interventi localizzati: valutazione degli edifici sensibili, inseriti nel tessuto urbano, che possano presentare problematiche acustiche, mediante l'adozione di strategie di bonifica acustica localizzate e circoscritte al ricettore.

ART. 5 – FORNITURA ELABORATI TECNICI

Previa la verifica di fattibilità tecnica con la Provincia stessa, è necessaria la fornitura dei seguenti di elaborati tecnici:

Relazione illustrativa piano di azione;
Relazione di sintesi non tecnica piano di azione;
Lista aree critiche in ambito urbano ed extraurbano;
Lista aree critiche edifici sensibili;
Individuazione aree di intervento;
Individuazione interventi proposti dal piano di azione;
Schede riassuntive aree di intervento;
Impatto degli interventi previsti nel piano di azione;
Resoconto delle consultazioni pubbliche;
Quadro economico degli interventi previsti;
Valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano di azione.

Gli elaborati dovranno essere redatti sulla base del D.Lgs 19 Agosto 2005 n° 194 come modificato dal D.Lgs. 17 Febbraio 2017 n° 42 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", nonché nel rispetto della normativa di settore e di eventuali ulteriori circolari o linee guida che potrebbero essere emesse entro la data di consegna.

Il servizio prevede le seguenti attività di dettaglio:

- acquisizione dei modelli acustici di base redatti per la mappatura acustica;
- acquisizione dei risultati dei suddetti modelli, in termini dei descrittori previsti dalla mappatura acustica;
- eventuale perfezionamento del modello acustico per gli scopi previsti dal piano di azione, per la gestione integrata dei dati territoriali, dei livelli di rumore calcolati dalla mappatura acustica e dei limiti di rumore previsti dalla normativa;
- individuazione delle aree critiche in cui si manifesta il superamento dei limiti di rumore;
- analisi dei risultati:

individuazione delle priorità in relazione alla natura dei recettori ed alla popolazione esposta a determinati livelli di rumore;

confronto con gli interventi viabilistici programmati dalla Provincia riguardo le aree oggetto del piano di azione;

- redazione del documento piano di azione strategico come previsto dalla normativa di settore;

- eventuali correzione/modificazione degli elaborati finali a seguito di eventuali osservazioni pervenute come previsto dall'art. 8 del D.Lgs 19 Agosto 2005 n° 194 come modificato dal D.Lgs. 17 Febbraio 2017 n° 42 e/o di richieste da parte della Regione Emilia-Romagna o dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, finalizzati a rendere conforme e completo il lavoro finale.

L'elenco è meramente indicativo e non esaustivo, infatti, il servizio in questione deve anche garantire il necessario e qualificato supporto agli uffici nelle eventuali fasi di consultazione pubblica (ci si riferisce ad esempio alla sistematizzazione delle eventuali osservazioni che potranno pervenire, alle relative controdeduzioni, alle conseguenti rielaborazioni documentali e cartografiche, ecc), e nella fase di consegna degli elaborati agli enti superiori (ci si riferisce ad esempio a rettifiche, perfezionamenti o calibrage eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna o dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).

La documentazione finale relativa al piano di azione sarà composta dagli elaborati redatti nel rispetto dei contenuti minimi stabiliti dall'allegato 5 del D.Lgs 19 Agosto 2005 n° 194 come modificato dal D.Lgs. 17 Febbraio 2017 n° 42.

Resta inteso che, prima della consegna finale, l'operatore economico aggiudicatario del servizio presenterà alla Provincia delle versioni preliminari delle tavole di restituzione grafica, eventualmente anche in copie cartacee, affinché possano essere condivise ed approvate.

La versione finale, verrà consegnata in n°1 copia cartacea e n°1 copia su supporto magnetico dei documenti prodotti.

Gli elaborati saranno di proprietà della Provincia la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dare o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie sentito l'operatore economico.

L'operatore economico, ai sensi della normativa vigente, s'impegna a non essere parte, direttamente od indirettamente anche in qualità di semplice socio o consulente, in imprese che parteciperanno all'esecuzione degli interventi anche in eventuali subappalti o cottimi.

L'operatore economico dovrà altresì fornire tempestivamente ed entro i termini previsti dalla normativa vigente tutte le informazioni necessarie per la compilazione delle banche dati ANAC.

ART. 6 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici definiti all'art. 3, lettera p) del D. Lgs. 50/2016, come meglio individuati all'art. 45 del medesimo Decreto, in possesso dei requisiti di seguito specificati. Il possesso degli stessi, sarà dichiarato in sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20/12/2000, n. 445.

Essere iscritti alla piattaforma telematica SATER; con i soggetti non iscritti ed abilitati a tale piattaforma non potrà essere concluso il contratto; non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione; insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001;

In caso di società di essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, art.83, comma 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016;

Essere iscritti all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in acustica ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 42/2017;

Il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: possedere un fatturato minimo annuo, non inferiore a € 25.000,00 realizzato negli ultimi tre (3) esercizi finanziari chiusi; art.83, comma 1 lett.b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

In sede di controllo i predetti requisiti verranno verificati richiedendo all'impresa di presentare i bilanci o di estratti di bilancio; art.83, comma 1 lett.c) del D.Lgs. 50/2016; qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico.

Il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità professionale, indicando le figure con i relativi titoli professionali, le attrezzature e i software che verranno utilizzati per l'esecuzione del servizio; art.83, comma 1 lett.c) del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica in ordine al possesso dei requisiti auto-dichiarati, previa espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

I dati e le notizie di cui l'impresa aggiudicataria verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio sono segreti e riservati. In particolare, il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del contratto.

Il soggetto è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.

ART. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO

La Provincia corrisponderà all'operatore economico, per l'esecuzione del servizio in oggetto, la somma complessiva netta pari a € (VEDI OFFERTA ECONOMICA).

Il compenso professionale sarà liquidato, previa presentazione di regolare nota di pagamento, come segue:

100% al termine del servizio.

La Provincia provvederà al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico da emettersi successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Per il pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

La Provincia di Reggio Emilia risulta sollevata dalle responsabilità correlate ad eventuali istanze presentate dall'operatore economico aggiudicatario per il mancato o ritardato pagamento di fatture dovuto alla tempistica necessaria per la richiesta del DURC agli Enti preposti al suo rilascio. Le fatture dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico, indicando il Codice Univoco della Provincia di Reggio Emilia (UF1187) ed il CIG 968312605D pagamenti saranno effettuati su apposito conto corrente bancario o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all'operatore economico. Le spese di bonifico sono a carico dell'operatore economico. Il soggetto aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera la Provincia di Reggio Emilia da ogni responsabilità per il pagamento eseguito. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. n.

50/2016. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni di legge. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire in favore dell'amministratore, procuratore o direttore decaduto, qualora la decadenza non sia stata tempestivamente comunicata. Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere, connesso o conseguente all'intervento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La ditta aggiudicataria si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 9 – REVISIONE DEI PREZZI

Si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti, secondo la normativa vigente durante l'esecuzione del contratto e qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'istituto.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito, alle condizioni e limitazioni previsti dall'art. 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49 della legge 108/2021. L'operatore economico aggiudicatario deve svolgere almeno il 50 del servizio.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario, a dimostrazione del pagamento dei sub appaltatori, deve fornire alla stazione appaltate entro dieci dal pagamento la fattura quietanziata, che va consegnata al Responsabile Unico del Procedimento. Per la ritardata consegna, dopo il decimo giorno si applica, per ciascun giorno di ritardo, la penale del 0,5 per mille fino al ventesimo giorno, e del 1 per mille dal ventunesimo al trentesimo giorno. Per l'incasso delle penali si applica l'art. 16 del presente capitolato.

ART. 11 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire il servizio in oggetto in maniera ottimale .

L'operatore economico aggiudicatario dovrà esprimere e comunicare, contestualmente alla firma del contratto, il nominativo di un operatore che assuma le funzioni di referente del servizio, che terrà i rapporti con il referente dalla Stazione Appaltante. Le comunicazioni e/o contestazioni fatte al referente indicato si intendono come fatte direttamente all'operatore economico aggiudicatario.

ART. 12 – CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli obblighi assunti l'aggiudicatario, prima della stipulazione dovrà costituire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa attestante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con operatività entro 15 giorni dalla richiesta della Provincia di Reggio Emilia, un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo contrattuale, che sarà poi svincolato alla definizione di tutti i rapporti.

L'aggiudicatario, entro il termine di venti giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia

stata parzialmente o totalmente incamerata dalla Provincia di Reggio Emilia. In caso di mancato reintegro la Provincia di Reggio Emilia, previa messa in mora dell'aggiudicatario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dello stesso.

La Provincia di Reggio Emilia procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo PEC e conseguente costituzione in mora dell'aggiudicatario.

ART. 13 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

La Stazione Appaltante non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia usato, nell'espletamento del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'aggiudicatario riterrà indenne la Stazione Appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio/brevetto, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni oggetto di gara.

ART. 14 – PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai sopra citati termini temporali, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattuale complessivo per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza massima stabilita per l'espletamento del servizio.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate risulti superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere conseguentemente il risarcimento dei danni subiti. Verrà in particolare applicata la medesima penale nel caso di ritardo nella riparazione dei guasti denunciati. Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore e sono cumulabili tra di loro. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Gli importi delle penali verranno detratti dal pagamento della fattura semestrale.

ART. 15 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le ipotesi di risoluzione e di recesso del contratto regolamentate dagli artt. 108 e 109 del Codice dei Contratti e dal presente Capitolato d'Appalto, l'Ente ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile nei seguenti casi:

- grave violazione degli obblighi previsti dal presente Capitolato da parte dell'appaltatore tale che, a giudizio insindacabile della Provincia di Reggio Emilia, risultino non soddisfatte le esigenze per le quali fu costituito il rapporto tra le parti e sia pregiudicata la fiducia nei successivi adempimenti;
- gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento del servizio che abbiano arrecato o possano arrecare danni alla Provincia di Reggio Emilia;
- mancata reintegrazione della cauzione escussa, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- inadempienza accertata alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- cessione totale o parziale del contratto e subappalto non autorizzato;
- frode, grave negligenza o incapacità nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- perdita, da parte dell'impresa, dei requisiti per l'esecuzione di quanto richiesto, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento

Nel caso di rescissione contrattuale per uno dei motivi sopra esposti, la Provincia di Reggio Emilia nulla dovrà alla ditta appaltatrice, salvo il pagamento dei beni forniti. La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa, prevista nei commi precedenti, diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che la Provincia di Reggio Emilia darà per iscritto all'Impresa aggiudicataria, presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Al di fuori dei casi sopra indicati, la Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento. In tale caso l'Aggiudicatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per i servizi già forniti, senza alcun diritto a maggiorazione per servizi svolti parzialmente.

In caso di risoluzione contrattuale, l'amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio a terzi, a danno dell'operatore economico aggiudicatario. L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L'operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire alla Provincia di Reggio Emilia qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Provincia di Reggio Emilia, oltre ad applicare le penali previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 16 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali vertenze che dovessero sorgere tra l'Amministrazione provinciale e l'operatore economico aggiudicatario, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dal Foro di Reggio Emilia.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali ed ogni altro onere derivante dall'esecuzione del servizio nessuno escluso ed eccettuato.

ART. 18 – RIFERIMENTI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'Appalto, trova applicazione in via suppletiva la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 (e successive modifiche).

Partecipando alla presente gara, la ditta concorrente si obbliga ad osservare ed applicare integralmente:

- tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e negli Accordi Integrativi del competente settore;
- le disposizioni contenute nel codice civile;
- qualsiasi altra Legge e/o regolamento che disciplini la materia.